

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 29 novembre 2007, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Primo Referendario
Luca FAZIO	Referendario relatore
Alberto RIGONI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Monte di Malo (VI) prot. n. 5874 del 5/10/2007, qui pervenuta in data 5 ottobre 2007 al prot. n. 7877/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 29/2007/Cons. del 29 novembre 2007 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore

FATTO

I quesiti in esame posti dal Sindaco del Comune di Monte di Malo (VI), Comune non soggetto al patto di stabilità interno per il 2007 avendo un numero di abitanti inferiore ai 5000, mirano a conoscere se sia possibile procedere ad una nuova assunzione a fronte di una mobilità volontaria avvenuta nel corso dell'anno 2004 e se sia possibile procedere alla progressione verticale per la copertura di un posto vacante.

1° QUESITO

In particolare, il Comune precisa che nel 2005 si è avviata una procedura concorsuale per la copertura di un posto di assistente bibliotecario Cat. C1, rimasto vacante dal 2004 a seguito del trasferimento per mobilità presso altro Comune soggetto al patto di stabilità interno, non per esubero ma per motivi di avvicinamento alla propria residenza del dipendente addetto a tali mansioni. Pur avendo approvato la graduatoria finale di tale concorso, non si è ancora provveduto all'assunzione in ruolo del primo classificato nel rispetto dei vincoli posti dalle recenti leggi finanziarie, coprendo tale posto con contratti a termine, trattandosi di un servizio per il quale è necessario garantire continuità e non potendolo coprire con altre professionalità esistenti all'interno dell'ente. Il Comune, pertanto, chiede se sia ammesso procedere ad una nuova assunzione, a fronte di una mobilità volontaria, avvenuta nel corso dell'anno 2004, fermo restando che non si supera il limite di spesa di personale sostenuta nello stesso anno alla luce del parere del Dipartimento della funzione pubblica del 25 maggio 2007 n. 16 e quindi se possa essere considerata cessazione.

Dato per ammesso che trattasi di cessazione si chiede se sia possibile considerare la stessa, ai fini della nuova assunzione, come relativa "all'anno precedente" stabilito come condizione

dall'art. 1 comma 562 della Legge finanziaria n. 296/2006, stante il fatto che dall'anno 2004 vi era il divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni e che la validità della graduatoria termina ad agosto 2008.

2° QUESITO

Il secondo quesito attiene alla possibilità di procedere, come stabilito con deliberazione di Giunta n. 18/2005, alla progressione verticale per la copertura di un posto vacante da C3 a D1, procedura che non è stata ancora attivata nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 comma 562 della legge finanziaria 296/2006. Qualora venisse espletata la procedura per la progressione verticale, sarebbe comunque garantito il contenimento della spesa relativa al personale non superando quella sostenuta nell'anno 2004.

DIRITTO

In via preliminare i quesiti appaiono ammissibili sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proposti dal Sindaco, sia sotto quello oggettivo, in quanto attengono alla materia di contabilità pubblica ed, in particolare, alla corretta interpretazione della norma posta dal comma 562 della legge finanziaria per il 2007, valevole per i Comuni non soggetti al patto di stabilità interno per il 2007.

1° QUESITO

In relazione al primo quesito, il Comune intende conoscere se la mobilità volontaria possa essere considerata cessazione ai fini dell'applicazione del citato comma, e se la cessazione avvenuta nell'anno 2004 possa essere considerata come relativa "all'anno precedente", arco temporale nel quale deve avvenire la cessazione per essere presupposto di una nuova assunzione.

La soluzione del secondo profilo del quesito si ritiene assorbente rispetto al primo. Sul punto occorre evidenziare che la lettera della norma non si presta a dubbi interpretativi (in senso conforme il parere del Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. citato dal Comune istante) in merito al fatto che la cessazione, che legittima una nuova assunzione a tempo indeterminato, debba essersi verificata nel 2006.

Pertanto, la soluzione del primo quesito è negativa.

2^ QUESITO

In relazione al secondo quesito, si chiede se la progressione verticale per la copertura di un posto vacante da C3 a D1 sia consentita dalla norma del comma 562.

Sul punto trattasi di una progressione verticale tra aree diverse, considerata dalla giurisprudenza prevalente (menzionata e recepita dal *Consiglio di Stato - Commissione Speciale Pubblico Impiego Sez. III nel Parere 9 novembre 2005 n. prot. 3556/2005*) quale assunzione, in quanto novativa del rapporto di lavoro preesistente.

Di conseguenza, essa non appare consentita dal comma 562 che pone la condizione sopra indicata della cessazione nell'anno precedente (evento come anzi detto non verificatosi nel Comune di Monte di Malo), nonostante possa essere garantito comunque il contenimento della spesa di personale (presupposto non alternativo ma concorrente al primo) e fermo restando che si prescinde in questa sede da ulteriori problematiche, non sottoposte all'odierno esame, quale, esemplificativamente, quella inerente alla legittimità della progressione verticale in alternativa alla procedura concorsuale, che codesto Comune dovrebbe vagliare in via preliminare.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio parere nei termini sopra riportati.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2007.

L'estensore
dott. Luca FAZIO

Il Presidente
dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 13 dicembre 2007

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Direttore Amministrativo
(D.ssa Elena PAPIANO)

